

315.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interpellanze e interrogazioni	13
Missioni vevoli nella seduta del 19 febbraio 1998	5	(Sezione 1 - Difesa del suolo nel bacino del Po)	15
Progetti di legge (Annunzio)	5	(Sezione 2 - Esclusione dell'Abruzzo dagli interventi per il Giubileo)	16
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 3 - Attuazione dell'ordine del giorno Foti n. 0/4052/007/08)	17
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	6	(Sezione 4 - Risoluzione CITES sulla caccia agli elefanti)	18
Richieste ministeriali di parere parlamentare	6	(Sezione 5 - Tutela della dignità delle donne in Afghanistan)	19
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 6 - Ripristino rapporti diplomatici con l'Iran)	19
Interpellanze urgenti	7	Proposta di legge n. 1551	21
(Sezione 1 - Competenza giurisdizionale relativa all'incidente di Cavalese)	9	(Sezione 1 - Articolo 1, emendamenti, articoli aggiuntivi ed emendamento al titolo della proposta di legge)	23
(Sezione 2 - Iniziative a seguito dell'incidente di Cavalese)	10	Disegno di legge n. 4229	25
(Sezione 3 - Schema di decreto legislativo in materia di commercio)	11	(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti) .	27
(Sezione 4 - Interventi per le Ferrovie dello Stato)	12	(Sezione 2 - Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	37

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 19 febbraio 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Sergio Fumagalli, Giannattasio, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Rubino, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Sergio Fumagalli, Giannattasio, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Risari, Rivera, Rubino, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 18 febbraio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERETTI e GIOVANARDI: « Modifica all'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per l'abitazione principale » (4571);

PERETTI e GIOVANARDI: « Modifica all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta » (4572);

LORENZETTI: « Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di competizioni in velocità tra autoveicoli » (4573);

VOLONTÈ: « Carta dei diritti del pensionato, dell'invalide e dell'anziano » (4574);

ROMANO CARRATELLI: « Modifica alle circoscrizioni territoriali dei tribunali di Lamezia Terme e Vibo Valentia » (4575);

APOLLONI: « Norme per la valorizzazione ed il recupero di villa Porto-Colleoni di Thiene » (4576);

PECORARO SCANIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema dell'associazionismo agricolo siciliano » (4577);

SCALIA: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (4578).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione
dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 18 febbraio 1998, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 9 dicembre 1997 del comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti materiali apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 6 febbraio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione Alessandro Rubino n. 7/00329, concernente la concessione di sgravi fiscali a favore delle imprese industriali ed artigianali danneggiate dagli eventi atmosferici del luglio 1997 in alcuni comuni della Lombardia, approvata dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) nella seduta del 2 ottobre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 14 e 18 febbraio 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituto nazionale per la fisica della materia (I.N.F.M.) per l'esercizio 1995 (Doc. XV, n. 82);

Ente cinema S.p.A. per gli esercizi dal 1990 al 1995 (Doc. XV, n. 83);

Cassa ufficiali dell'esercito, Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito, Cassa ufficiali della marina militare e Cassa sottufficiali della marina militare per gli esercizi 1994 e 1995 (Doc. XV, n. 84).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 13 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, nn. 26, 42, 43 e 50, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 21 marzo 1998.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, con lettera in data 13 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzioni.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti delle sedute odierne.

INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Competenza giurisdizionale
relativa all'incidente di Cavalese)**

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e della difesa, per sapere – premesso che:

l'inchiesta giudiziaria della procura della Repubblica di Trento e le due inchieste di ordine militare e amministrativo in corso presso la base Usaf di Aviano, da parte delle autorità militari americane, sulla base della convenzione di Londra del 1951, e da parte del comando italiano della base area di Aviano, hanno già evidenziato gravi e inequivoche responsabilità dell'equipaggio dell'aereo militare dei *marines* statunitensi, determinanti la strage del Cermis del 3 febbraio 1998;

il Ministro della difesa, Andreatta, nel corso della audizione presso le Commissioni difesa della Camera e del Senato, riunite in sede congiunta il 5 febbraio 1998, e l'11 febbraio 1998 in aula alla Camera, ha affermato, che « il terribile incidente non si sarebbe verificato se le regole previste fossero state correttamente applicate »;

la violazione delle regole previste appare relativa, secondo quanto affermato dal Ministro della difesa Andreatta, sia al percorso *standard* che sorvola la val di Fiemme a quota di sicurezza, sia ai requisiti previsti per i voli di addestramento a bassa quota;

seppure tale violazione non possa in alcun modo configurare una fattispecie diversa da quelle per le quali si applica la convenzione fra gli Stati partecipanti al trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate (trattato di Londra del 1951, reso esecutivo in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1355) e per le quali il trattato di Londra garantisce il diritto di priorità nella giurisdizione alle autorità militari dello Stato d'origine, la particolare gravità di quanto accaduto, con la morte di venti persone, delle responsabilità che hanno determinato la strage di Cavalese, e « l'esigenza primaria di accertare la verità dei fatti » affermata da parte del Governo italiano « sulla base di contatti al massimo livello con le autorità statunitensi », attribuiscono « particolare importanza » alla richiesta di rinuncia alla priorità di cui alla lettera *a)* del terzo comma dell'articolo VII della convenzione sopra richiamata, al di là di ogni ulteriore possibile e necessario accertamento e di ogni riferimento ad episodi per i quali nel corso di questi decenni sia stato applicato il trattato di Londra;

tale fattispecie è esplicitamente prevista alla lettera *c)* del terzo comma dell'articolo VII della convenzione, secondo cui « le Autorità dello Stato cui spetta la priorità nell'esercizio della giurisdizione esaminano benevolmente le richieste di rinuncia a tale priorità presentate dalle Autorità dell'altro Stato, se queste attribuiscono particolare importanza a tale rinuncia » –:

se il Governo non ritenga di dover compiere, con carattere di urgenza, tutti i passi necessari a far valere il diritto di

richiesta di rinuncia all'esercizio di giurisdizione primaria da parte delle autorità degli Stati Uniti.

(2-00911) « Paissan, Boato, Detomas ».
(12 febbraio 1998).

(Sezione 2 – Iniziative a seguito dell'incidente di Cavalese)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa, di grazia e giustizia e degli affari esteri, per sapere – premesso che:

in data 3 febbraio la comunità trentina è stata travolta da una tragedia che ha interessato la funivia del Cermis a Cavalese, in Val di Fiemme;

dal momento del triste evento la situazione si è preoccupantemente evoluta nel corso delle indagini con risvolti inquietanti ed affermazioni contrastanti;

ben poche sono le notizie e le informazioni recuperate dal registratore dei dati di volo e dai nastri registrati di dialogo terra-bordo-terra;

i quattro piloti, davanti ai pm trentini che si sono recati ad Aviano per interrogarli, hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere;

ancora non si conoscono le ragioni per cui il giorno martedì 3 febbraio alle ore 15 e 12 l'aereo americano si trovava ad una quota ben al di sotto della soglia minima di sorvolo e in contrasto con tutti i parametri di sicurezza;

la funivia è perfettamente indicata nelle carte nautiche acquisite ad Aviano e quindi l'equipaggio del veicolo era a conoscenza della sua esistenza;

allo stato delle indagini pare si possa escludere dalle cause del disastro l'avaria del velivolo –:

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere affinché nell'inchiesta siano garantite la piena trasparenza e la collaborazione da parte dell'aviazione USA, vengano sollecitamente accertate le gravissime responsabilità, siano risarciti i danni morali e patrimoniali ai parenti delle vittime, alla comunità di Cavalese, al Trentino, alla Funivia del Cermis, alla provincia;

se non ritengano di dover chiedere esaustive spiegazioni all'aviazione statunitense circa le ragioni di quel volo (dato che, almeno da quanto è emerso finora, pare si possa escludere che si sia trattato di un « diabolico gioco ») e sul comportamento dei piloti sia durante il volo che prima e dopo;

a quali iniziative il Governo abbia già dato corso o abbia in programma affinché la collettività non si veda preclusa la partecipazione al processo subendo una ulteriore lacerazione e mortificazione;

se non ritengano che, se pur in presenza del trattato di Londra, ricorrano gli estremi per l'affermazione della competenza della giurisdizione italiana;

se non credano di dover dare un preciso e forte segnale impegnandosi per una modifica della convenzione di Londra, anche alla luce del fatto che numerose vittime della sciagura aerea sono di nazionalità straniera;

se non reputino necessario ricostruire, senza ombra di dubbio, l'effettiva rotta di volo del Prowler, non solo in corrispondenza della Val di Fiemme ma anche di altre numerose località del territorio provinciale, nonché la quota di volo su tutte le località in cui il Prowler è stato avvistato, in modo da ottenere un quadro completo del percorso seguito in difformità dalla quota minima e dai parametri di sicurezza, anche in considerazione del fatto che non è possibile avere un riscontro radar del tracciato;

se il Governo non ritenga di dover emanare urgentemente una direttiva al fine di concordare con le autorità locali di

controllo (carabinieri, pubblica sicurezza, guardia di finanza, eccetera) le modalità di effettuazione di segnalazioni ai soggetti competenti ogni qual volta si verifichi un volo preoccupantemente e vistosamente a bassa quota.

(2-00900) « Mussi, Olivieri, Ruffino, Follena, Ranieri, Di Bisceglie, Sabattini, Schmid ».

(10 febbraio 1998).

(Sezione 3 – Schema di decreto legislativo in materia di commercio)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere – premesso che:

la legge 15 marzo 1997 n. 59, attribuisce al Governo delega per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

lo schema di decreto legislativo sulla « Disciplina in materia di commercio », ora all'esame dell'apposita Commissione parlamentare, costituirebbe l'esercizio della delega di funzione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della suddetta legge;

l'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo solo per la determinazione dei principi e dei criteri direttivi;

la delega in questione fa riferimento ai principi e ai criteri direttivi che evidentemente riguardano attività e organizzazione della Pubblica Amministrazione, mentre al contrario l'oggetto e le finalità del suddetto decreto legislativo solo in parte assai modesta e secondaria hanno a che fare con tali attività e organizzazione, considerando che esso detta norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale e la maggior parte delle disposizioni con-

cernono la disciplina di libertà individuali e di attività private, configurando un evidente eccesso di delega;

in ogni caso, anche qualora la delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), fosse da intendere aggiuntiva rispetto a quella principale oggetto della legge, e inerente ad un oggetto diverso, quale quello della disciplina dell'attività commerciale, l'incostituzionalità dello schema di decreto presentato alle Camere risulta evidente per mancanza dei necessari principi e criteri direttivi;

il contenuto dello schema di decreto legislativo è dichiarato grande riforma economico-sociale, con le conseguenti implicazioni per l'attività legislativa delle autonomie regionali ed è quanto meno inusuale che una grande riforma economico-sociale sia stata attribuita per delega al Governo senza che il Parlamento abbia un reale potere deliberativo in merito;

ben due ex Presidenti della Corte Costituzionale hanno formulato pareri *pro veritate* con i quali escludono che il contenuto di detto schema legislativo sia costituzionalmente ammissibile, costituendo esso un palese caso di esorbitanza rispetto alla legge delega;

già per altri decreti legislativi, attuativi della legge 15 marzo 1997 n. 59, si è presentato e si presenta un analogo eccesso di delega, intervenendo essi in materia di libera iniziativa economica –:

se il Governo non ritenga:

a) di ritirare lo schema di decreto legislativo sulla « Disciplina in materia di commercio », stante la rilevanza della materia e l'evidente eccesso di delega, con la conseguente espropriazione dei poteri legislativi costituzionalmente attribuiti al Parlamento;

b) di riferire in ogni caso urgentemente al Parlamento, prima dell'espressione del relativo parere da parte della Commissione bicamerale in ordine al raccordo tra principi e criteri espressi nella legge delega e le disposizioni contenute

nello schema di decreto legislativo e sul rispetto delle procedure adottate nella predisposizione del decreto legislativo.

(2-00912) « Giovanardi, Volontè, Tassone, Sanza, Teresio Delfino, Pannetta, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Nocera, De Franciscis, Peretti, Lucchese, Galati, Buttiglione ».

(Sezione 4 – Interventi per le ferrovie dello Stato)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

il susseguirsi di disastri e disagi che affliggono le nostre Ferrovie dello Stato, è

la testimonianza di uno sfacelo che è quotidianamente sotto gli occhi di tutti i cittadini che, per ragioni familiari o professionali, anche con quotidianità, sono costretti ad utilizzare il treno;

le sostituzioni annunciate nel consiglio di amministrazione dell'azienda sembrano rispondere più alla logica spartitoria che ai necessari criteri di competenza specifica del settore –:

quale tipo di interventi strutturali intenda adottare per mettere le Ferrovie nelle condizioni di un ritorno alla normalità, considerato anche che, con il contributo dello Stato, il numero degli addetti negli ultimi cinque anni è diminuito di ben centomila unità non con beneficio dei conti aziendali ma addirittura con un incremento dei costi di gestione, a scapito dell'efficienza e della sicurezza del servizio.

(2-00919) « Tatarella, Savarese, Bocchino ». (18 febbraio 1998).

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Difesa del suolo nel
bacino del Po)*

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

nei giorni 28 e 29 giugno si sono verificati notevoli danni in Lombardia per allagamenti, straripamenti e frane lungo il corso dei fiumi e dei laghi prealpini;

si riscontra ormai costantemente, ad ogni situazione meteorologica instabile, la crisi completa del nostro sistema idrologico senza che si possa contare su un piano di prevenzione dalle catastrofi che si abbattano sul nostro territorio nazionale e senza che gli organi competenti in materia assumano una linea di intervento ben precisa e programmata;

la Lombardia è la regione più esposta a tali rischi, pur avendo notevoli bacini (laghi prealpini) che, opportunamente regolati, potrebbero consentire di laminare le piene dei fiumi che dalle alte valli si riversano nei laghi, graduando quindi i deflussi delle acque a valle e costituendo una garanzia per le popolazioni a valle dei laghi;

l'autorità di bacino del fiume Po ha una visione prettamente ambientale nella soluzione degli aspetti idrologici e della sistemazione idraulica dei vari bacini idrografici, tanto che dalla sua costituzione non ha fatto altro che predisporre studi anche su argomenti ed aspetti già trattati

da altre istituzioni pubbliche e su esperienze già acquisite da organi tecnici operativi, quali il magistrato del Po;

la stessa autorità di bacino sta procedendo a studi sulla regolazione dei grandi laghi prealpini con lo scopo di modificare sensibilmente i volumi d'invaso e, con essi, la sicurezza idraulica del sistema ormai nel tempo consolidato;

la pulizia degli alvei, sia dalla vegetazione sia dalla ghiaia depositata, non viene da tempo attuata, per cui le portate dei fiumi si riducono continuamente, con grave pregiudizio per la sicurezza e la incolumità delle comunità limitrofe ai fiumi;

una grande responsabilità di quanto avvenuto risiede sicuramente nell'incuria con cui sono tenuti i nostri fiumi, nella sovrapposizione delle competenze e nell'impossibilità da parte degli enti preposti di procedere celermente nelle operazioni di manutenzione degli alvei e di sistemazione degli argini, per la mancanza di una chiara normativa e per una burocrazia opprimente ed ingiusta;

in provincia di Brescia si sono avuti ancora una volta gravi danni nei bacini dei fiumi Oglio, Mella e Chiese; in particolare nel fiume Oglio si sono verificati diversi straripamenti dovuti in massima parte a carenza nelle manutenzioni e sistemazioni degli alvei e degli argini del fiume;

sarebbe auspicabile, sotto la diretta sorveglianza del magistrato per il Po o degli enti preposti alla tutela dei corsi d'acqua, procedere ad una radicale sistemazione degli alvei dei fiumi, facendo

asportare il materiale depositato dalle piene in base ad un progetto organico e definito nelle quote di escavazione e lavoro che potrebbe in buona parte risultare economicamente poco dispendioso per la pubblica amministrazione, in quanto le imprese di escavazione verrebbero conguagliate con il recupero e l'utilizzazione del materiale lapideo;

l'interrogante reputa giusta la richiesta dello stato di calamità naturale e lo stanziamento di finanziamenti per il ripristino dei danni causati alle strutture pubbliche e private, ma reputa più importante l'esecuzione da parte degli organi pubblici competenti di un progetto generale per la difesa dei fiumi, in particolare dei punti più critici, per una razionale opera di prevenzione delle calamità naturali, opportunità che le leggi e gli organi preposti alla difesa del suolo dovrebbero sfruttare —:

tenuto conto che la legge n. 183 del 1989, nei bacini di rilievo nazionale, fa perno sulla figura dell'autorità di bacino con lo scopo principale di assicurare la difesa del suolo, come mai le finalità previste dall'articolo 1 della legge sopracitata non siano state attuate;

se il ministero dei lavori pubblici abbia verificato il lavoro di programmazione economica degli interventi svolto dall'autorità di bacino del fiume Po;

che cosa sia stato fatto in merito alle opere di prevenzione delle calamità naturali;

se siano stati eseguiti progetti generali di difesa delle aste fluviali e dei piani di bacino;

quali studi siano stati svolti per garantire la sicurezza dei grandi laghi prealpini e dei bacini interessati;

se nella predisposizione dei nuovi programmi sperimentali di regolazione dei bacini lacuali, con riduzione delle rispettive escursioni, si sia tenuto conto della sicurezza idraulica del nuovo sistema come modificato;

quali interventi intenda adottare per passare da una situazione di perenne emergenza ad una programmazione di prevenzione delle calamità naturali, nel rispetto della importante legge quadro sulla difesa del suolo;

quali misure intenda attuare per le calamità naturali che hanno colpito la regione Lombardia, ed in particolare la provincia di Brescia, per il ripristino dei danni e per garantire la sicurezza delle popolazioni delle zone colpite.

(2-00623)

« Ferrari ».

(21 luglio 1997).

(Sezione 2 – Esclusione dell'Abruzzo dagli interventi per il Giubileo)

B) Interrogazione:

SAIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa i percorsi giubilari, e specificatamente le zone sulle quali vanno fatti gli interventi per il Giubileo, ha completamente escluso alcune regioni, tra cui l'Abruzzo, dal novero delle zone nelle quali eseguire interventi;

tale decisione appare inspiegabile ed ingiustamente penalizzante per l'Abruzzo, in quanto questa regione è piena di santuari, eremi e strutture religiose di ogni tipo che costituiscono una importante testimonianza storica e religiosa nel panorama complessivo del nostro Paese;

a tal proposito è opportuno ricordare i numerosi celestiniani della Maiella e del Morrone, i tanti santuari sparsi per la regione, le cattedrali, le basiliche romane, tra cui quella di San Clemente, da cui ha origine il Chronicon Casauriense, i numerosi percorsi giubilari presenti e storicamente documentati che collegavano Roma con le regioni adriatiche e con le montagne e le zone collinari dell'Appennino abruzzese e molisano —:

per quale motivo l'Abruzzo sia stato completamente tagliato fuori dai percorsi giubilari e dai relativi finanziamenti per il Giubileo del 2000;

se non ritenga necessario ed urgente riparare a questa grave ed inspiegabile ingiustizia che va ancora una volta a ferire una intera regione che, già in passato, e per altre questioni, è stata offesa e colpita nei suoi legittimi interessi dallo Stato nazionale (con l'esclusione dall'obiettivo 1 degli interventi comunitari). (3-01529)

(2 ottobre 1997).

(Sezione 3 - Attuazione dell'ordine del giorno Foti n. 0/4052/007/08)

C) Interrogazione:

TATARELLA, SELVA, NANIA e ARMAROLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 23 e il 24 settembre 1997 l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ha esaminato in sede legislativa il disegno di legge n. 4052, già approvato dal Senato, concernente « Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia », e lo ha approvato in via definitiva nel testo licenziato dal Senato;

nel corso della seduta della Commissione del 24 settembre 1997, in sede di esame dell'articolo 1, il deputato Foti chiedeva al rappresentante del Governo di chiarire l'effettiva portata del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, introdotto dal Senato, che dispone che « i finanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per gli assi di penetrazione in Firenze »; di fronte a tale richiesta, il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli, secondo quanto riportato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, ricordava che il Governo, in Senato, « aveva tentato di dissuadere i presentatori dell'emendamento che aveva in-

trodotto il comma 2 dell'articolo 1, dal momento che lo stato dell'opera in esso prevista non permetteva ancora una identificazione precisa degli svincoli da realizzare. Tuttavia il presentatore dell'emendamento in questione insistette, e, per dare un segnale di disponibilità nei confronti dell'opposizione, il Governo ha dato il proprio assenso all'emendamento »;

il deputato Foti si era quindi riservato di presentare un ordine del giorno « che ancori la possibilità dell'esecuzione di opere ad una preventiva convenzione tra amministrazione locale e società concessionaria per definire preventivamente gli interventi da realizzare, evitando così i problemi ricordati dal sottosegretario »; successivamente, il sottosegretario Mattioli aveva dichiarato la « disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno preannunciato dal deputato Foti »;

nella successiva fase dell'esame degli ordini del giorno, il sottosegretario Mattioli dichiarava, infatti, di accogliere l'ordine del giorno Foti 0/4052/007/08, che, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4052, impegnava il Governo « ad erogare i finanziamenti previsti per l'esecuzione delle opere successivamente alla stipula — se necessaria — di apposita convenzione afferente l'utilizzo e la gestione della realizzanda opera stessa »;

tale ordine del giorno era poi approvato dalla Commissione con separata votazione;

nell'Allegato A ai resoconti della seduta dell'Assemblea del 25 novembre 1997, a pagina 9, si legge che il Ministro dei lavori pubblici, con lettera del 19 novembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data al predetto ordine del giorno in Commissione Foti n. 0/4052/007/08; in tale nota di attuazione il ministero dei lavori pubblici comunica che, per quanto concerne il predetto ordine del giorno, « data la generica formulazione del medesimo, non è possibile verificare la natura dell'opera da finanziare »;

l'interrogante ritiene che il Governo abbia dato prova quanto meno di leggerezza nell'accettare, nella sede parlamentare, un impegno recato da un ordine del giorno relativo ad un articolo che, per bocca dello stesso sottosegretario Mattioli, « non permetteva ancora una identificazione precisa degli svincoli da realizzare »;

pare all'interrogante ancora più grave la dichiarazione dello stesso sottosegretario secondo cui il Governo aveva dato in Senato il proprio assenso all'emendamento — il cui contenuto sostanziale il Governo stesso dichiarava essere imprecisato — al solo scopo di « dare un segnale di disponibilità » all'opposizione; tale disponibilità non è stata poi seguita dai fatti, tanto da rivelarsi una sorta di « specchio per le allodole », usato, come spesso fa l'attuale Governo nella fase di esame degli ordini del giorno sia in Assemblea sia in Commissione, al fine di far approvare rapidamente il provvedimento —:

se non ritenga di dover verificare per quale motivo gli uffici ministeriali, nel lungo lasso di tempo trascorso dal 24 settembre al 19 novembre 1997, cioè dall'approvazione in Commissione dell'ordine del giorno all'invio alla Camera della nota ministeriale che avrebbe dovuto dar conto dell'attuazione dell'ordine del giorno, non abbiano effettuato tutte le analisi e le valutazioni necessarie a chiarire la portata non tanto dell'ordine del giorno Foti, in sé chiarissimo, quanto degli effetti della norma di legge — il comma 2 dell'articolo 1 — rispetto alla quale a detta dello stesso sottosegretario Mattioli non era possibile « l'identificazione precisa degli svincoli da realizzare »;

quali concrete e fattive iniziative ritengano di assumere per dare operatività a un atto di indirizzo approvato dal Parlamento quale l'ordine del giorno Foti;

se il Governo, più in generale, non ritenga di potenziare adeguatamente gli uffici ministeriali che effettuano la valutazione tecnica degli atti di indirizzo, al duplice fine:

a) di consentire ai rappresentanti del Governo che seguono la discussione parlamentare di esprimere pareri sugli atti di indirizzo più fondati e correlati a dati reali, evitando casi come quello del citato sottosegretario Mattioli che ha espresso un parere favorevole pur senza conoscere « l'identificazione precisa degli svincoli da realizzare »;

b) di inviare alle Camere documenti, di cui il Governo porta la responsabilità, circa l'attuazione degli ordini del giorno, solo dopo aver compiuto tutte le necessarie istruttorie e analisi della portata dei medesimi;

quali istruzioni ritenga di dover impartire, ai fini di cui sopra, ai competenti uffici. (3-01775)

(9 dicembre 1997).

(Sezione 4 — Risoluzione CITES sulla caccia agli elefanti)

D) Interrogazione:

TURRONI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'ambiente e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

ad Harare (Zimbabwe) il 19 giugno 1997 la conferenza internazionale dell'Onu sul commercio delle specie protette (Cites) ha votato una risoluzione a scrutinio segreto che, alleggerendo l'embargo mondiale sull'avorio, consente la caccia agli elefanti e la ripresa della vendita dell'avorio.

tale decisione favorirà la ripresa del bracconaggio e del commercio illegale dell'avorio che i Paesi che hanno proposto la modifica dell'embargo non saranno in grado di controllare né di contrastare;

la decisione pone in pericolo la specie e comporterà la perdita di vite umane per gli inevitabili conflitti che si creeranno fra i bracconieri e le guardie dei parchi e soprattutto comprometterà le politiche di protezione di molti paesi, quali lo Zambia, che dagli elefanti e dai parchi sperano di ottenere benefici e sviluppo economico —:

quale sia la posizione assunta in sede Cites dal Governo italiano;

quale sia stato il voto dato dalla rappresentanza italiana;

quali siano stati i presupposti sulla base dei quali la decisione di voto è stata assunta;

se vi siano state indicazioni e mandati e da chi siano stati espressi;

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano per limitare al massimo i rischi ambientali, ecologici, umani ed economici derivanti dalla decisione assunta in sede Cites. (3-01260)

(20 giugno 1997).

(Sezione 5 – Tutela della dignità delle donne in Afghanistan)

E) Interrogazione:

SCOCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il rigore « islamico » dei talebani afgani (gli studenti-soldati che da un anno governano Kabul) non risparmia neanche l'opera della onorevole Emma Bonino, Commissario dell'Unione europea;

invitata dalle autorità di Kabul per verificare l'utilizzazione dei fondi stanziati dall'Unione europea, è stata arrestata nel Paese;

il Commissario ha detto di non sapere se il motivo dell'arresto — durato alcune ore — fosse riconducibile alla ripresa di immagini di donne in un ospedale;

« l'integralismo » di quella che, ad avviso dell'interrogante, si può definire una delirante schiera di « guerrieri di Dio », non sembra avere limiti: le bambine non possono andare a scuola, perché tutte le scuole femminili sono state chiuse; le maestre elementari non possono insegnare in

classi frequentate da maschi; le donne non possono uscire di casa se non velate dalla testa ai piedi e accompagnate;

le donne non possono studiare, non possono viaggiare, non possono comunicare e non sono loro riconosciuti i più elementari diritti civili —:

se il Governo intenda intervenire con tutti i necessari mezzi di sua competenza, anche a livello internazionale, per non assistere impotenti a questa riduzione in schiavitù di donne e bambine ed affinché venga tutelata la dignità della persona umana. (3-01519)

(1° ottobre 1997).

(Sezione 6 – Ripristino rapporti diplomatici con l'Iran)

F) Interrogazione:

BRESSA e PEZZONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nei rapporti con l'Iran, la solidarietà dimostrata in sede comunitaria non può durare ancora a lungo, pena la compromissione dei nostri interessi nazionali e le stesse buone relazioni fin qui mantenute con il suddetto paese, nel quadro del dialogo critico pienamente accettato da tutti i paesi dell'Unione europea;

la svolta politica determinata dalle recenti elezioni in Iran ha dimostrato un'apertura assai maggiore nei confronti dell'Europa di quanto non fosse accaduto in passato —:

quando l'Italia intenda ripristinare i normali rapporti diplomatici con l'Iran consentendo il ritorno dell'ambasciatore a Teheran;

come possa conciliarsi la convocazione della commissione mista prevista entro il mese corrente a Teheran con l'assenza del nostro più autorevole rappresentante diplomatico. (3-01664)

(5 novembre 1997).

*PROPOSTA DI LEGGE: MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLA
LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55, IN MATERIA DI INELEG-
GIBILITÀ ALLE CARICHE NEGLI ENTI LOCALI (1551)*

(A.C. 1551 - sezione 1)**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b*) »;

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE — EMENDAMENTO AL TITOLO**ART. 1.**

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive

modificazioni, alla lettera *a*), dopo la parola "cessione" le parole "uso o il trasporto" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, nei casi in cui sia inflitta la reclusione non inferiore, ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione".

1. 1.

Governo.

Al comma 1, dopo le parole n. 55, aggiungere le seguenti: richiamata dall'articolo 40, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

1. 2.

Garra.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, dopo il primo periodo del comma *4-bis*, aggiungere il seguente: "Sono sospesi di diritto alle cariche sopra indicate coloro che rientrano nelle condizioni di cui al comma 1 o che hanno riportato una o più condanne, anche non definitive, per reati non colposi, alla reclusione complessivamente superiore a due anni.

1. 3.

Nuccio Carrara, Cola, Armaroli, Migliori, Menia, Selva, Fragalà.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: le ineleggibilità che discendono da sentenze di condanna previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale hanno durata quinquennale.

1. 4.

Garra, Cola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro che hanno riportato più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi ».

1. 5.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 15, comma 4-septies della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Si fa luogo alla immediata sospensione del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati nel comma 1, qualora nei loro confronti:

a) sia stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per uno dei delitti previsti dal comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) sia stata pronunciata una condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) siano state pronunciate più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi.»

1. 6.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

alle lettere a) e b), le parole “, anche non definitiva,” sono sostituite dalla seguente: “definitiva”;

alla lettera c), le parole “o con sentenza di primo grado, confermata in appello,” sono soppresse;

alla lettera d), le parole “, per lo stesso fatto,” e “o con sentenza di primo grado, confermata in appello” sono soppresse;

la lettera e) è soppressa;

alla lettera f), le parole “anche se con provvedimento non definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento definitivo”.

1. 02.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; essa si applica anche alle cariche ricoperte nonché ai procedimenti giudiziari pendenti al momento della sua entrata in vigore.

1. 01.

Manziona.

Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

Tit. 1. 1

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLE LEGGI 15 MARZO 1997, N. 59, E 15 MAGGIO 1997,
N. 127, NONCHÉ NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE
DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DI-
STANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (4229)*

(A.C. 4229 - sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
15 marzo 1997, n. 59).*

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. All'articolo 1, comma 3, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche ».

3. All'articolo 1, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *r-bis*) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ».

4. All'articolo 1, comma 4, lettera *b*), dopo la parola: « statale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; ».

5. All'articolo 1, comma 6, le parole: « nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti:

« nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente ».

6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto ».

7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis*. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo può comunque adottare i decreti legislativi ».

8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 3, lettera *a*), » sono inserite le seguenti: « e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c*) del medesimo comma ».

9. All'articolo 5, comma 4, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; a tal fine esercita attività conoscitive e di indagine ».

10. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1. ».

11. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: « 31 luglio 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ».

12. All'articolo 11, comma 1, lettera *b*), le parole: « nonché gli enti privati, controllati » sono sostituite dalle seguenti: « le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate ».

13. All'articolo 11, il comma 2 è abrogato.

14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: « 31 marzo 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 1998 ».

15. All'articolo 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. ».

16. All'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, il Governo può adottare comunque i regolamenti ».

17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera *g*) sono aggiunte le seguenti:

« *g-bis*) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale ».

18. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

« 112-*bis*. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 28 febbraio 1987, n. 56;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

legge 24 giugno 1997, n. 196.

112-*ter*. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 10 aprile 1991, n. 125;

legge 2 aprile 1968, n. 482.

112-*quater*. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;

regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;

decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990.

112-*quinquies*. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52, e successive modificazioni;

legge 9 gennaio 1989, n. 13.

112-*sexies*. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62, e successive modificazioni;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

112-*septies*. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

112-*octies*. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

112-*novies*. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 175 all'articolo 221, e successive modificazioni ».

112-*decies*. Procedimento per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, prevedendo la soppressione del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie:

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 30.

112-*undecies*. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

19. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: « Entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Entro diciotto mesi ».

20. All'articolo 21, comma 16, alinea, secondo periodo, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».

21. All'articolo 21, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

« 20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il conferimento di funzioni e compiti ammi-

nistrativi va effettuato mediante trasferimento ovvero mediante delega alle regioni, alle province ai comuni o agli altri enti locali”.

1. 1.

Garra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni amministrative concernenti reti infrastrutturali pubbliche comporta il trasferimento anche della proprietà delle relative infrastrutture; i lavori di manutenzione spettano al proprietario.

1. 16.

Formenti, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3 comma 1 lettera c) sopprimere le parole: “delle regioni e”.

1. 2.

Garra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 4, sopprimere la lettera c).

1. 3.

Garra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis All'articolo 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: “entro sei mesi” con le seguenti: “entro dodici mesi”.

1. 4.

Garra.

Al comma 5, sopprimere le parole: nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

1. 28.

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz

Al comma 6, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali.

1. 58.

Garra.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 4, comma 4, le parole “Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:” sono sostituite dalle seguenti: “Il Governo mediante decreti legislativi, da emanare entro il 31 luglio 1998, provvede anche a:”.

1. 48.

Pistelli.

Al comma 7, capoverso 4-bis, premettere il seguente periodo: Nell'attuazione della delega di cui al precedente comma, il Governo è tenuto ad attenersi ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 3 e 4, comma 3 della presente legge.”

1. 49.

Pistelli.

Al comma 7, capoverso 4-bis sostituire le parole: può comunque con le seguenti: ha facoltà di

1. 17.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le eventuali audizioni o le eventuali richieste di predisposizione di rapporti per le finalità del presente articolo indirizzate a soggetti provati o della Pubblica Amministrazione devono qualora

implichino oneri finanziari per la Commissione essere approvati dalla maggioranza assoluta dei membri della stessa.

1. 70.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "quaranta giorni" con le seguenti: "quarantacinque giorni".

1. 5.

Garra.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis All'articolo 6, comma 1, la parola "ricezione" è sostituita dalla seguente: "assegnazione".

1. 50.

Pistelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 4, comma 4,".

1. 51.

Pistelli.

Sopprimere il comma 11.

1. 12.

Frattini.

Sopprimere il comma 13.

1. 11.

Grimaldi.

Al comma 14, sostituire le parole: "31 luglio 1998" con le seguenti: "31 ottobre 1998".

1. 6.

Garra.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 11, comma 4, lettera h) dopo la parola: "procedure" aggiungere la seguente: "facoltative".

1. 7.

Garra.

Sopprimere il comma 15.

* **1. 13.**

Frattini.

Sopprimere il comma 15.

* **1. 53.**

Innocenti.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. All'articolo 11, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".

1. 54.

Innocenti.

Al comma 15, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.

1. 52.

Pistelli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 8.

Garra.

Sopprimere il comma 16

1. 55.

Innocenti.

Al comma 16, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: sono emanati aggiungere le seguenti: ferme restando le competenze del Consiglio di Stato in sede consultiva

1. 57.

Garra.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis All'articolo 19 sopprimere le parole: "sull'organizzazione del lavoro o".

1. 9.

Garra.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente: "ART. 20-bis. — 1. Nei casi in cui la localizzazione di un insediamento produttivo o l'esercizio di attività produttiva sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso ad altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al Presidente della Camera di commercio nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente della Camera di commercio ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al precedente

comma, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione, si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il Presidente della Camera di commercio può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al primo comma, il Presidente della Camera di commercio deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del Presidente della Camera di commercio tiene il luogo di tutti gli atti di cui al primo comma.

5. L'istanza di cui al primo comma si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del Presidente della Camera di commercio di cui al precedente comma nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988 n. 400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

*1. 31

Frattini.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente: "ART. 20-bis. — 1. Nei casi in cui la localizzazione di un insediamento produttivo o l'esercizio di attività produttiva sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-

osta, permesso ad altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al Presidente della Camera di commercio nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente della Camera di commercio ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al precedente comma, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione, si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il Presidente della Camera di commercio può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al primo comma, il Presidente della Camera di commercio deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del Presidente della Camera di commercio tiene il luogo di tutti gli atti di cui al primo comma.

5. L'istanza di cui al primo comma si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del Presidente della Camera di commercio di cui al precedente comma, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, ovvero con legge regionale, secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

***1. 44**

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

ART. 20-bis.

1. In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso ad altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al Sindaco del Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il Sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al precedente comma, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il Sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al primo comma, il Sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del Sindaco tiene il luogo di tutti gli atti di cui al primo comma.

5. L'istanza di cui al primo comma si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del Sindaco di cui al precedente comma, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20, legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988 n. 400, ovvero con legge regionale

Pistelli.

secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

****1. 32**

Frattini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

ART. 20-bis.

1. In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso ad altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al Sindaco del Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il Sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al precedente comma, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il Sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successione modificazioni e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al primo comma, il Sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del Sindaco tiene il luogo di tutti gli atti di cui al primo comma.

5. L'istanza di cui al primo comma si considera accolta qualora non venga co-

municato al richiedente l'atto del Sindaco di cui al precedente comma, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20, legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988 n. 400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

**** 1. 45.**

Pistelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: "entro un anno" con le seguenti: "entro due anni".

1. 10.

Garra.

Al comma 18, capoverso 112-bis, sopprimere le parole: legge 29 aprile 1949, n. 264

1. 18.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-bis, sopprimere le parole: "legge 28 febbraio 1987, n. 56".

1. 40.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-bis, sopprimere le parole: "legge 23 luglio 1991, n. 223".

1. 19.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-bis, sopprimere le parole: decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

1. 20.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-bis, sopprimere le parole: legge 24 giugno 1997, n. 196

1. 21.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-ter, sopprimere le parole: regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito, con modificazioni dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

1. 22.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-ter, sopprimere le parole: “legge 10 aprile 1991, n. 125”

1. 42.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-ter, sopprimere le parole: decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

1. 23.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-ter, sopprimere le parole: legge 2 aprile 1968, n. 482

***1. 24.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-ter, sopprimere le parole: legge 2 aprile 1968, n. 482.

***1. 56**

Innocenti.

Al comma 18, capoverso 112-quinquies, sopprimere le parole: testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221, e successive modificazioni.

1. 25.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-quinquies, sopprimere le parole: legge 5 novembre 1971, n. 1806.

1. 26.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-quinquies, sopprimere le parole: legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52, e successive modificazioni.

1. 27.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-quinquies, sopprimere le parole: “legge 9 gennaio 1989, n. 13”

1. 43.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-sexies sopprimere le parole: decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62, e successive modificazioni.

1. 33.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-sexies sopprimere le parole: regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

1. 34.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-septies sopprimere le parole: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

1. 35.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-octies sopprimere le parole: legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39.

1. 36.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-octies sopprimere le parole: decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

1. 37.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, capoverso 112-novies sopprimere le parole: testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 175 all'articolo 221, e successive modificazioni.

1. 38

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, sopprimere il capoverso 112-decies

1. 39

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 18, sopprimere il capoverso 112-undecies.

1. 41

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 19.

1. 14.

Frattini.

Al comma 19, sostituire le parole: entro 18 mesi con le seguenti: entro il 30 giugno 1998.

1. 60.

La Commissione.

Sopprimere il comma 20.

1. 15.

Frattini.

Al comma 20, sostituire le parole: entro 18 mesi con le seguenti: entro il 30 giugno 1998.

1. 61.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis. Con la stessa legge provinciale di cui al comma 20, la provincia autonoma di Bolzano può stabilire le modalità di attuazione delle prove previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425.

Nelle scuole della provincia autonoma di Bolzano la prima prova scritta è svolta nella lingua materna, tedesca o italiana, nella quale è impartito l'insegnamento a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la conoscenza della seconda lingua è valutata nell'ambito dello svolgimento

della terza prova scritta. Per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le prove scritte devono essere scelte, tenendo conto della ripartizione paritetica per le lingue di insegnamento italiana e tedesca. Le norme emanate ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, disciplinano la ripartizione dei punteggi per le prove scritte in modo tale da consentire la specifica valutazione della conoscenza della seconda lingua.

1. 29.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

(A.C. 4229 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
15 maggio 1997, n. 127).*

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore ».

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. »; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: « È comunque fatta salva » sono sostituite dalle seguenti: « Resta ferma ».

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta d'identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione, ed è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta d'identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte d'identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e fun-

zionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità».

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

7. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali».

8. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età».

9. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica».

10. All'articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono svolte, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, dai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-ter. I comuni nei quali la responsabilità di uffici e servizi è affidata a personale apicale appartenente alla sesta qualifica funzionale possono provvedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, ad articolare il proprio assetto ordinamentale prevedendo che le relative posizioni siano ascritte alla settima qualifica funzionale. Il personale apicale di sesta qualifica funzionale cui è stata affidata, con provvedimento motivato del sindaco ai sensi del comma 3-bis, la responsabilità di uffici o servizi è conseguentemente inquadrato nella settima qualifica funzionale, indipendentemente dal possesso dei titoli previsti per la predetta qualifica.

3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione».

11. All'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e purché sia prevista nella rispettiva organizzazione l'area dirigenziale comprendente la funzione di direzione contabile

prevista dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono attribuire la qualifica dirigenziale al funzionario responsabile del servizio già inquadrato nella qualifica funzionale apicale ».

12. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole « ottobre 1991 », è inserito il seguente periodo: « Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni ».

13. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni ».

14. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere. ».

15. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « , tenendo conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani ».

16. All'articolo 6, comma 17, le parole: « Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 1998 ».

17. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere di legittimità e degli altri pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni ri-

spetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile ».

18. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116 ».

19. All'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. ».

20. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare ».

21. All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: « dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « , delle regioni, ».

22. All'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche non riconosciute. Sono abrogati gli articoli 600 e 786 del codice civile ».

23. All'articolo 16, comma 1, le parole da: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome » fino a: « in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome, anche su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia ».

24. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di sospensione la confe-

renza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta. ».

25. All'articolo 17, comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Qualora la sezione sia investita dell'esame di atti riguardanti la provincia di Bolzano, uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione stessa ».

26. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: « enti locali », sono inserite le seguenti: « , ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ».

27. All'articolo 17, dopo il comma 133, è inserito il seguente:

« 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 3, sostituire le parole: Resta ferma con le seguenti: È obbligo.

2. 36.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 4, capoverso 10, primo periodo, dopo le parole: funzione pubblica aggiungere le seguenti: previo parere positivo delle Camere.

2. 37.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 4, capoverso 10, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Oltre alla città e all'indirizzo di residenza dell'interessato. la carta d'identità fotodattiloscopica deve contenere quanto indicato al Capitolo 2 — Gestione ed utilizzazione del sistema d'informazione Schengen - articolo 94, lettera a) nome e cognome - b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili ; c) prima lettera del secondo nome (eventuale); d) data e luogo di nascita , e) sesso , f) cittadinanza.

2. 38.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 5.

2. 39.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 6.

2. 40.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis All'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non si tiene conto delle domande i cui intestatari, a seguito di richiesta dell'amministrazione o di propria iniziativa, abbiano disconosciuto la veridicità della sottoscrizione.

2. 1.

Garra.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis All'articolo 3, sostituire il comma 6 con il seguente: "Salve deroghe disposte dai regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione, il limite massimo di età per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni è stabilito in 55 anni".

2. 2.

Garra.

Sopprimere il comma 8.

***2. 3.**

Garra.

Sopprimere il comma 8.

*** 2. 41.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 8

*** 2. 15.**

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

Al comma 8, sostituire le parole: è preferito il candidato più giovane d'età con le seguenti: è preferito il candidato con il maggior carico familiare purché disoccupato.

2. 16.

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

Al comma 8, sostituire la parola: giovane con la seguente: anziano.

2. 10.

Grimaldi.

Al comma 9, capoverso 11, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: escluse le ipotesi di procedure concorsuali.

2. 30.

Migliori, Nuccio Carrara, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz

Al comma 9, capoverso 11 aggiungere, in fine, seguenti parole:

”; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2.

2. 64.

La Commissione.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis All'articolo 5, sopprimere il comma 4.

2. 4.

Garra.

Sopprimere il comma 10.

2. 19.

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

Al comma 10, capoverso 3-bis sostituire le parole sono svolte con le seguenti: possono essere attribuite.

2. 42

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 10, sopprimere i capoversi 3-bis e 3-ter.

2. 11.

Grimaldi.

Al comma 10, capoverso 3-bis, sopprimere, le parole da: indipendentemente fino alla fine del comma.

* **2. 49.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 10, capoverso 3-bis, sopprimere, le parole da: indipendentemente fino alla fine del comma.

* **2. 17.**

Nuccio Carrara, Migliori, Armadori, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

Al comma 10, sopprimere il capoverso 3-ter.

** **2. 43.**

Cordoni, Strambi, Gardiol, Del Bono, Bastianoni.

Al comma 10, sopprimere il capoverso 3-ter.

** **2. 56.**

Innocenti.

Al comma 10, sopprimere il capoverso 3-ter

** **2. 29.**

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

Al comma 10, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei Comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito

delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.

2. 63 (Nuova formulazione).

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 10, capoverso 3-ter, sostituire le parole: possono provvedere con la seguente: provvedono

2. 20.

Nuccio Carrara, Migliori, Armadori, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

Al comma 10, capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da che le relativa fino alla fine del comma, con le seguenti: l'istituzione in pianta stabile di posti della settima qualifica con contestuale soppressione di un corrispondente numero di posti della sesta qualifica funzionale.

2. 44.

Garra.

Al comma 10, capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: siano ascritte aggiungere la seguente: temporaneamente.

2. 45.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 10, capoverso 3-ter, sopprimere il secondo periodo.

2. 75.

La Commissione.

Al comma 10, capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è conseguentemente con le seguenti: può essere temporaneamente.

2. 46.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 10, capoverso 3-ter, secondo periodo, dopo le parole conseguentemente inquadrate aggiungere la seguente: temporaneamente.

2. 47.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 10, capoverso 3-ter, sopprimere, le parole da: indipendentemente fino alla fine del comma.

* **2. 48.**

Garra.

Al comma 10, capoverso 3-ter, sopprimere, le parole da: indipendentemente fino alla fine del comma.

* **2. 18.**

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

Al comma 10, capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'inquadramento è disposto per i dipendenti interessati che hanno da almeno un triennio la responsabilità di uffici e servizi e che hanno superato una prova psico-attitudinale le cui modalità sono determinate dal sindaco. A richiesta di altri dipendenti comunali appartenenti alla sesta qualifica funzionale, il sindaco promuove una selezione interna per merito tra coloro che aspirano ad ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore.

2. 13.

Frattoni.

Al comma 10, sopprimere il capoverso 3-quater.

2. 50.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 10, capoverso 3-quater, primo periodo, dopo la parola: convenzionati aggiungere le seguenti: che singolarmente abbiano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

2. 51.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 10, capoverso 3-quater, primo periodo, sostituire le parole: possono essere, con la seguente: sono.

2. 21

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà

Sopprimere il comma 11.

* **2. 12.**

Grimaldi.

Sopprimere il comma 11.

* **2. 28.**

Migliori, Nuccio Carrara, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

Sopprimere il comma 11.

* **2. 52.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 11, capoverso 3-bis, sostituire le parole: possono attribuire con la seguente: attribuiscono.

2. 22.

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 6, comma 8 aggiungere, in fine, in seguente periodo: "Al per-

sonale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta comunale, al personale di cui al presente comma, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi, può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale.”

2. 57.

Governo.

Al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera”.

2. 58.

Pistelli.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis All'articolo 6, comma 19, premettere le parole: “nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti”. Conseguentemente, al primo periodo, dopo la parola “assunzione” aggiungere le seguenti: “*part-time* ed”.

2. 5.

Garra.

Al comma 17 sostituire le parole: del parere di legittimità e degli altri con la seguente: dei.

2. 60.

Governo.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. All'articolo 12 i commi 3 e 4 sono soppressi.

2. 71.

Turroni.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. All'articolo 12, comma 6, le parole: “si intendono accolte” sono sostituite dalle seguenti: “si intendono rigettate”.

2. 72.

Turroni.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: “l'acquisto” aggiungere le seguenti: “e l'alienazione”.

2. 61.

Governo.

Al comma 23, sostituire le parole: anche su sollecitazione con le seguenti: su sollecitazione.

2. 27

Migliori, Nuccio Carrara, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

Al comma 23, sopprimere le parole: sino alla istituzione del difensore civico nazionale.

2. 26

Migliori, Nuccio Carrara, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

Sopprimere il comma 24.

2. 34.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sostituire il comma 24 con il seguente:

24. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dai se-

guenti: “trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è negativa. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

2. 73.

Turroni.

Sopprimere il comma 25.

2. 24.

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz

Sopprimere il comma 26.

2. 33.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis All'articolo 17, comma 58, lettera e) sopprimere le parole: “a prevalente capitale pubblico”.

2. 6.

Garra.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 17, dopo il comma 79, aggiungere il seguente: “79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni, stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità pre-

visionale di base dello stato di previsione del ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali.”

2. 62

Governo.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis All'articolo 17, sopprimere il comma 85.

2. 7.

Garra.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis All'articolo 17, comma 113, sostituire le parole da: “introduzione graduale” fino alla fine del comma con le seguenti: “introduzione graduale della valutazione e attribuzione di apposito punteggio di merito per i candidati che abbiano superato le prove di esame del concorso predetto e che abbiano conseguito, precedentemente alla prova orale, diploma biennale presso apposite scuole di specializzazione istituite a livello universitario”.

2. 8.

Garra.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 17, comma 123, aggiungere in fine le parole: “ove non arrichino maggiori oneri di spesa”.

2. 9.

Garra.

Sopprimere il comma 27.

2. 25.

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz

Al comma 27, capoverso 133-bis, sostituire le parole: ai centri storici con le seguenti: alle zone a traffico limitato.

2. 70.

Turroni.

Al comma 27, capoverso 133-bis, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata Stato - Regioni ed autonomie locali

2. 14.

Frattoni.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

2-bis. 1. I controlli sugli organi e quelli sugli atti delle provincie e dei comuni delle

regioni a statuto ordinario sono esercitati dagli organi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, fino al 31 dicembre 1999.

2. La decorrenza delle innovazioni apportate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di controlli sugli atti di cui al comma 1, è differita al 1° gennaio 2000.

2. 01.

Garra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle camere di commercio, in quanto enti locali funzionali, si applica la disciplina in materia di ordinamento degli enti locali, nonché quella dettata dalle leggi nn. 59 e 127 del 1997, in quanto compatibile con la loro specificità istituzionale.

2. 02

Pistelli.